

“HITACHI RAIL STS S.p.A.”

* * * * *

STATUTO

* * * * *

TITOLO

Denominazione – Sede - Durata della Società

Articolo 1

1.1 La Società denominata “HITACHI RAIL STS S.p.A.” è regolata dalle norme del presente Statuto.

Articolo 2

2.1 La Società ha sede legale in Genova e sede secondaria in Napoli.

2.2 La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, uffici di rappresentanza, succursali, agenzie e uffici, nonché di sopprimerli.

Articolo 3

3.1 La durata della Società è stabilita al 31 marzo 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

TITOLO II

Oggetto della Società

Articolo 4

4.1 La Società ha per oggetto l'esercizio diretto o indiretto - anche attraverso l'assunzione di partecipazioni in società ed imprese - delle attività di progettazione, produzione, vendita, installazione, messa in esercizio, gestione operativa, manutenzione e assistenza post-vendita di sistemi di trasporto ferroviario e metropolitano e dei relativi sistemi di alimentazione, di impianti e servizi a tecnologia meccanica, elettrica, elettronica e software, inclusi gli impianti di telecomunicazione e di armamento ferroviario, il segnalamento ferroviario, i sistemi di

supervisione e telecomando e la prestazione di beni e servizi connessi con le predette attività nonché l'espletamento di studi e di ricerche nel campo delle tecnologie applicate al settore del trasporto ferroviario e metropolitano o connesse al conseguimento dell'oggetto sociale.

4.2 La Società potrà effettuare - anche attraverso l'assunzione di partecipazioni in società ed imprese ed in qualsiasi forma - sul territorio italiano ed all'estero - nel rispetto della normativa vigente - la progettazione, gli studi di fattibilità, la realizzazione, la manutenzione e la gestione, da sola o in associazione con altri soggetti, di lavori pubblici e privati in regime di appalto, appalto cosiddetto integrato, concessione, affidamento nelle forme del cosiddetto progetto finanziato o in qualità di Contraente Generale e potrà svolgere ogni attività strumentale necessaria per l'aggiudicazione, l'esecuzione e l'affidamento, anche a terzi, dei lavori pubblici appaltati con la Legge Delega n. 443/01 "cosiddetta Legge Obiettivo" e con il D.lgs. 190/02 di attuazione e successive modifiche ed integrazioni. La Società potrà prestare validazioni ai sensi della Direttiva UE 18/2004 o delle altre normative speciali di settore anche da parte o a favore di società cui non è legata da partecipazioni societarie, oltre che per le attività già indicate nel campo dei sistemi di trasporto, anche - tra l'altro - nei seguenti settori:

- impiantistica elettrica, termoidraulica, impiantistica tecnologica in genere compreso quanto previsto dalla Legge 46/90, impianti di videosorveglianza ed impianti per la sicurezza in genere, impianti di segnaletica luminosa, rilievi topografici;
- opere civili in genere, edifici civili e industriali, acquedotti, fognature, gasdotti e metanodotti, opere di costruzione e di pavimentazione stradale, di rilevati aeroportuali e ferroviari e di urbanizzazione in genere, parcheggi, gallerie, viadotti, opere d'arte nel sottosuolo, opere complesse in muratura e in cemento armato, opere fluviali, di difesa e di sistemazione idraulica;
- interventi ambientali, interni e/o esterni (bonifiche ambientali, manutenzione spazi a verde o simile, barriere antirumore) presso privati e/o enti pubblici;
- lavori di consolidamento dei suoli, opere di irrigazione nonché opere ecologiche di

disinquinamento.

4.3 La Società ha altresì per oggetto l'assunzione e la gestione - non nei confronti del pubblico - di partecipazioni ed interessenze in società e imprese italiane o straniere, nonché lo svolgimento di funzioni di indirizzo e di coordinamento sia dell'assetto industriale sia di quello strategico, tecnico, commerciale e finanziario delle società partecipate e la prestazione in loro favore di servizi finanziari e di gestione.

4.4 La Società può inoltre compiere, purché in via strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, incluso il rilascio di garanzie, utili e/o opportune.

TITOLO III

Capitale – Azioni – Recesso – Obbligazioni

Articolo 5

5.1 Il capitale sociale è di Euro 100.000.000,00 (centomilioni virgola zero zero), rappresentato da n. 200.000.000 (duecentomilioni) di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50 (zero virgola cinquanta) ciascuna.

Articolo 6

6.1 L'assemblea straordinaria può deliberare aumenti di capitale fissandone termini, condizioni e modalità.

6.2 L'assemblea straordinaria può altresì attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, stabilendone i limiti di importo e di durata, comunque non superiore a 5 (cinque) anni.

6.3 I conferimenti degli azionisti possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti secondo le deliberazioni dell'assemblea.

6.4 Agli azionisti è riservato il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione secondo le norme e con le deroghe previste dall'art. 2341 del Codice Civile.

6.5 L'assegnazione delle azioni di nuova emissione può avvenire in maniera non

proporzionale rispetto ai conferimenti effettuati, secondo quanto deliberato dall'assemblea straordinaria.

6.6 L'assemblea straordinaria può deliberare aumenti di capitale mediante emissione di azioni, anche di categorie speciali, da assegnare gratuitamente in applicazione dell'art. 2349 del Codice Civile in favore di dipendenti, ovvero a pagamento e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile in favore di soggetti individuati con deliberazione assembleare.

Articolo 7

7.1 Le azioni sono nominative e non sono rappresentate da titoli azionari; ogni azione dà diritto a un voto.

7.2 Il domicilio di ciascun azionista e degli altri aventi diritti al voto per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal libro soci o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.

7.3 Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.

Articolo 8

8.1 I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte.

8.2 A carico dei soci in ritardo nei pagamenti, decorre l'interesse nella misura uguale al tasso ufficiale di riferimento, fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

8.3 Il socio in mora con i pagamenti non può esercitare il diritto di voto.

Articolo 9

9.1 Ciascun socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto disposto al successivo paragrafo 9.2.

9.2 Non compete il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società.

Articolo 10

10.1 La Società può emettere obbligazioni non convertibili con delibera del Consiglio di Amministrazione.

10.2 L'assemblea può altresì emettere obbligazioni convertibili in azioni o delegarne l'emissione all'organo amministrativo, determinandone i limiti di importo e di durata, comunque non eccedente i cinque anni, nonché le modalità di esercizio.

10.3 La Società può emettere qualsiasi altro strumento finanziario, a norma e con le modalità di legge.

TITOLO IV

Assemblea

Articolo 11

11.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purché in Italia, in qualsiasi altro Paese dell'Unione Europea, nel Regno Unito ovvero in Giappone.

11.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni fintantoché la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

11.3 L'assemblea è convocata mediante pubblicazione, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, dell'avviso di convocazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero su almeno uno dei quotidiani "il Sole24Ore" o "Il Corriere della Sera". In alternativa, può essere convocata mediante avviso comunicato con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata trasmesso ad azionisti, amministratori e sindaci effettivi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere fatta anche mediante messaggio di posta elettronica o telefax trasmesso ai soci purché siano iscritti nel libro soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento dell'avviso da parte dei destinatari.

11.4 L'avviso di convocazione deve indicare: (i) il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi ad esso eventualmente collegati in audio/video conferenza; (ii) la data e l'ora dell'assemblea in prima ed eventualmente in seconda convocazione; (iii) l'ordine del giorno della riunione.

11.5 In mancanza delle formalità di convocazione di cui ai precedenti articoli, l'assemblea si ritiene regolarmente costituita quando alla riunione sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo.

Articolo 12

12.1 Possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci.

12.2 Coloro i quali abbiano il diritto di intervenire all'assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta conferita nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2372 c.c..

12.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della riunione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, constatare la regolarità delle singole deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'assemblea.

12.4 E' ammessa la possibilità di intervenire in assemblea, anche in forma totalitaria, mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, a condizione che: (i) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di esaminare e scambiare documenti; (iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. La riunione così tenuta si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 13

13.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente se nominato, oppure, in mancanza di entrambi, da persona eletta dalla maggioranza dei presenti.

13.2 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori.

Articolo 14

14.1 Salvo quanto previsto dall'art. 22.2, lett. a) e b), l'assemblea delibera su tutti gli argomenti e secondo le maggioranze previsti dalla legge.

14.2 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

14.3 Le votazioni nelle assemblee tanto ordinarie quanto straordinarie avverranno secondo le modalità stabilite dal presidente dell'assemblea e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge.

14.4 I verbali delle assemblee ordinarie devono essere redatti e sottoscritti dal presidente e dal segretario della riunione.

14.5 I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti da un notaio.

14.6 Le copie del verbale, autenticate dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, fanno piena prova anche di fronte ai terzi.

TITOLO V

Consiglio di Amministrazione - Rappresentanza

Articolo 15

15.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. L'assemblea, di volta in volta, prima di procedere all'elezione del Consiglio di Amministrazione, ne determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti.

15.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono

rileggibili a norma dell'art. 2383 del Codice Civile. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

15.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, gli altri rimasti in carica provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

15.4 Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, si intende dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Articolo 16

16.1 L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità stabiliti dal presente articolo.

16.2 Per ciò che attiene ai requisiti di onorabilità, non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'incarico, coloro per i quali sussistano le fattispecie previste dall'art. 2 del Decreto del Ministero della giustizia del 30 marzo 2000, n.162 ovvero fattispecie equivalenti a quelle previste dalle disposizioni indicate che siano disciplinate, in tutto o in parte, da ordinamenti stranieri.

16.3 Per ciò che attiene ai requisiti di professionalità, non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'incarico, coloro che non abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali;
ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività della Società;
ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o, comunque, in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società.

Articolo 17

17.1 Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un presidente; può eleggere un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

17.2 Il Consiglio, su proposta del presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.

Articolo 18

18.1 Il Consiglio si raduna tutte le volte che il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente - se nominato - lo giudichi necessario.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo attinente alla gestione della Società, argomento da indicare nella richiesta stessa.

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione purché in Italia, in qualsiasi altro Paese dell'Unione Europea, nel Regno Unito e in Giappone.

18.2 Di regola la convocazione è fatta almeno 3 (tre) giorni liberi lavorativi prima di quello fissato per la riunione con lettera raccomandata (anche consegnata a mano), fax o messaggio di posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo che attesti l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione da parte del destinatario. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con le stesse modalità con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.

18.3 In mancanza di formale convocazione, le riunioni del Consiglio si riterranno validamente costituite quando sia intervenuta la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione e controllo e tutti gli aventi diritto a intervenire siano stati previamente informati della riunione

anche senza le formalità richieste per la convocazione e abbiano dichiarato di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

18.4 Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che: (i) sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) tutti i partecipanti possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e il segretario della stessa per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Articolo 19

19.1 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere votato a maggioranza dei presenti.

Articolo 20

20.1 Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

20.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 21

21.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente e dal segretario della riunione.

21.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

Articolo 22

22.1 La gestione della Società spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

22.2 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare in merito alle seguenti materie:

- a) adeguamento dello Statuto a disposizioni normative;
- b) istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- d) operazioni di fusione per incorporazione o di scissione della Società ai sensi degli artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, del Codice Civile;
- e) riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
- f) emissione di obbligazioni (non convertibili);
- g) altre materie ad esso riservate dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione peraltro potrà rimettere all'assemblea dei soci le deliberazioni sulle materie sopra indicate.

Articolo 23

23.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile e ad eccezione delle materie di cui all'art. 22.2 dello Statuto, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, nonché nominare uno o più amministratori delegati, determinandone i limiti della delega.

23.2 Il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire un comitato esecutivo, composto da alcuni dei suoi componenti, determinandone la composizione e stabilendo il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle deleghe ad esso conferite.

23.3 Gli organi delegati riferiscono tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale - o, in mancanza degli organi delegati, gli amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale - con periodicità almeno semestrale e comunque, verbalmente o per iscritto, in occasione delle riunioni del Consiglio stesso, sul generale

andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, o comunque di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.

23.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più direttori generali, determinandone le mansioni ed i compensi.

23.5 Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

23.6 Il Consiglio di Amministrazione può costituire comitati fra cui il comitato nomine remunerazione ed il comitato controllo e rischi, composti da alcuni dei suoi membri che non esercitano deleghe gestorie, aventi funzioni propositive e consultive su specifiche materie, determinandone la composizione e le relative funzioni.

23.7 Le riunioni del comitato esecutivo e dei comitati istituiti ai sensi dell'art. 23.6, laddove nominati, possono essere tenute anche con mezzi di telecomunicazione secondo le modalità previste dal precedente articolo 18.4.

Articolo 24

24.1 La rappresentanza della Società e la firma sociale spettano al presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente se nominato. La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

24.2 La suddetta rappresentanza e la firma sociale spettano altresì, nei limiti dei poteri conferiti, anche agli amministratori delegati, ove siano stati nominati, ed ai procuratori debitamente nominati, nei limiti delle deliberazioni stesse.

Articolo 25

25.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria degli azionisti.

Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea.

25.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

TITOLO VI

Collegio Sindacale – Revisione Legale dei Conti

Articolo 26

26.1 L'assemblea nomina il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

26.2 I componenti il Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nel decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) di tale decreto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale.

26.3 Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 18.4 che precede. In tal caso, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

26.4 Il Collegio Sindacale ovvero almeno due sindaci effettivi possono, previa comunicazione al presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'assemblea, e ciascun sindaco può convocare il Consiglio di Amministrazione o il comitato esecutivo, se nominato.

Articolo 27

27.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale ai sensi di legge.

27.2 L'assemblea conferisce l'incarico alla società di revisione legale su proposta motivata dell'organo di controllo e ne approva il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali

criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

TITOLO VII

Bilanci e Utili

Articolo 28

28.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 marzo di ogni anno.

28.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea.

Articolo 29

29.1 Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo nel rispetto della normativa vigente.

29.2 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili risultano prescritti a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

TITOLO VIII

Scioglimento e Liquidazione della Società

Articolo 30

30.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea straordinaria determina le modalità ed i criteri della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi e stabilendo i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

TITOLO IX

Disposizione generale

Articolo 31

31.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, trovano applicazione le norme del Codice Civile.